

REGOLAMENTO (UE) 2015/2075 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclorprop-P, alossifop-P e orizalin sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze abamectina, desmedifam e fenmedifam sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.
- (2) Per la sostanza abamectina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Ha proposto di modificare la definizione di residuo ed ha raccomandato di abbassare gli LMR per la carne e i reni bovini. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per agrumi, mandorle, nocciole, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, fragole, more di rovo, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, papaie, patate, ravanelli, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli cinesi, dolcetta, lattuga, scarola, rucola, foglie e germogli di Brassica, cicoria witloof, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, dragoncello, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello) e porri, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ciliegie, avocado, piselli (freschi, senza baccello) e carciofi non erano disponibili informazioni e per quanto concerne crescione e sedano le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dalla Francia dopo la pubblicazione del parere motivato e data l'assenza di rischi per i consumatori, gli LMR per le albicocche dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello vigente.
- (3) Per la sostanza desmedifam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento ⁽³⁾, giungendo alla conclusione che per quanto riguarda gli LMR per bietole rosse, bietole da foglia e barbabietole da zucchero (radice), carne, grasso, fegato e reni di suini, carne, grasso, fegato e reni di bovini, carne, grasso, fegato e reni di ovini, carne, grasso, fegato e reni di caprini, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(9):3823.*

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(7):3803.*

